

legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, non concerne le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberate dalle regioni, successivamente al 29 settembre 2002, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Gli effetti delle maggiorazioni eventualmente deliberate sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se precedente, fino al raggiungimento dell'accordo, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Resta ferma, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle sole disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

**\*\*8. 12.** (ex 8. 121.) Peretti, Liotta, Romano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Con riferimento a quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, non concerne le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberate dalle regioni, successivamente al 29 settembre 2002, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Gli effetti delle maggiorazioni eventualmente deliberate sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se precedente, fino al raggiungimento dell'accordo, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo

fiscale. Resta ferma, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle sole disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

**\*\*8. 13.** (ex \* 8. 135). Giudice, Blasi, Verro, Savo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È di conseguenza abrogata la lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

**8. 14.** (ex 8. 14.) Grandi, Benvenuto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 50, comma 3, decreto-legge n. 446 del 1997 e del decreto legislativo n. 56 del 2000 può arrivare al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale nell'ottica della « imposta di scopo ». L'aumento ha quindi carattere transitorio esclusivamente per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo.

**8. 15.** (ex 8. 12.) Grandi, Benvenuto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'addizionale comunale IRPEF istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, per la parte facoltativa e variabile è possibile fino all'1 per cento purché la differenza tra lo 0,5 per cento massimo attualmente previsto e l'1 per cento sia deliberata esclusivamente per obiettivi determinati nell'ottica dell'« imposta di scopo ». L'aumento ha

quindi carattere transitorio per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato.

**8. 16.** (ex 8. 13.) Grandi, Benvenuto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le regioni ed i comuni e le province che deliberano maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'aliquota dell'IRPEF possono, per l'anno nel quale si applica l'aliquota maggiorata, incrementare le proprie spese relative ad incarichi di consulenza, pubblicazioni, pubblicità ed attività di rappresentanza in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno precedente.

**8. 17.** (ex 8. 23.) Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Nell'ambito della potestà legislativa in materia di industria, di cui all'articolo 4, comma 1, numero 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di favorire la crescita degli investimenti del sistema produttivo regionale nel campo della innovazione e della ricerca e contrastare la cessazione delle attività industriali localizzate nella regione, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a disciplinare con propria legge la riduzione della aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* a decorrere dal periodo di imposta in atto al 10 gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di due punti percentuali, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in favore dei soggetti passivi di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

*b)* le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera *a)* possono cumularsi con quelle disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

*c)* a decorrere dal periodo di imposta in atto al 1° gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di otto punti percentuali, l'aliquota commisurata al reddito complessivo netto dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

*d)* la riduzione di aliquota di cui alla lettera *c)* si applica alla determinazione dell'imposta per la quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia la compartecipazione ai proventi riscossi nel territorio della regione stessa nella misura stabilita dall'articolo 49, primo comma, numero 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito di impresa, sono dettate

le disposizioni attuative della medesima legge in ordine alla determinazione dei soggetti beneficiari e alla determinazione della base imponibile alla quale si applica la riduzione dell'aliquota;

*e)* le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera *c)* si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

*5-ter.* A decorrere dall'esercizio finanziario entro il quale divengono efficaci le riduzioni di imposta di cui alla lettera *a)* del comma 5, le anticipazioni mensili erogate alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono diminuite, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, di un ammontare proporzionale alle riduzioni di gettito conseguenti alla riduzione dell'aliquota.

*5-quater.* I trasferimenti statali spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della riduzione di aliquota stabilita dalla legge regionale di cui al comma *5-bis*, lettera *c)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma *5-bis*, lettera *c)*, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

*5-quinquies.* Sono autorizzate le compensazioni in corso di esercizio a valere sulle somme dovute dall'Erario alla Regione Friuli-Venezia Giulia a qualsiasi titolo e, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli esercizi successivi.

**8. 18.** (ex 8. 24.) Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**8. 19.** (ex 8. 104.) Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

**8. 20.** (ex 8. 15.) Scherini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2005 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 35.000.

**8. 21.** (ex 8. 112.) Patria.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**8. 22.** (ex 8. 110.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Oliverio, Bielli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000.

**8. 23.** (ex 8. 113.) Patria.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**8. 24.** (ex 8. 111.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Oliverio, Bielli, Rava.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a

favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani ».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**8. 25.** (ex 8. 114.) Patria.

*Sopprimere il comma 7-bis.*

**8. 700.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 7-ter.*

**\*8. 701.** Gastaldi.

*Sopprimere il comma 7-ter.*

**\*8. 702.** Grandi.

*Sostituire il comma 7-ter con il seguente:*

*7-ter.* L'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può arrivare al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale nell'ottica dell'« imposta di scopo ». L'aumento ha quindi carattere transitorio esclusivamente per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo.

**8. 703.** Grandi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*7-quinquies.* La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1° dicembre 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 114.930.

**8. 26.** (ex 8. 70.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* In attuazione dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 3 1.12 2003. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*7-quinquies.* Il fondo è finanziato con l'aumento del gettito tributario statale, determinato dall'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 14 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

*Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

**ART. 36-bis.** (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 27.** (ex 8. 53.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* È fatto obbligo ai Comuni, a chiara vocazione turistica e termale con un significativo patrimonio storico-artistico, monumentale ed ambientale, di istituire una tassa di soggiorno calcolata sulla base dei pernottamenti in strutture ricettive.

*7-quinquies.* Le amministrazioni locali firseranno con apposito atto deliberativo l'ammontare della tassa in misura non superiore a 2 euro e le modalità di applicazione e di versamento della stessa.

*7-sexies.* Il gettito complessivo derivante dalla tassa di soggiorno deve essere destinato esclusivamente alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere e alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.

*7-septies.* Sono esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno i bambini fino a 13 anni e i disabili.

**8. 91.** (ex 29. 079.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2005 è devoluto ai Comuni il gettito dei

seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

- a) imposta di registro;
- b) imposta ipotecaria;
- c) imposta catastale.

*7-quinquies.* Il gettito è ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

*7-sexies.* Il minore gettito conseguente è compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75 per cento dei medesimi importi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori,

alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**ART. 37-ter.** (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*)- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 31.** (ex 8. 147.) Pennacchi, Leoni, Sciacca, Tocci, Michele Ventura, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:*

*sostituire le parole:* Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

*sostituire le parole:* pari a 500 milioni di euro, *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro.

**8. 34.** (ex 8. 72.) Sergio Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui

all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 150 milioni.

- 8. 32.** (ex 8. 45.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillo, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

- 8. 33.** (ex 8. 65.) Ruggeri, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta

provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto — legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 50.000.

- 8. 35.** (ex 8. 67.) Ruggeri, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto — legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50 milioni.

- 8. 36.** (ex 8. 42.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillo, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

**ART. 36-bis.** (*Incremento dell'accisa sull'alcole etilico*). — 1. A decorrere dal 1°

gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 37.** (ex 8. 59.) Rusconi, Fioroni, Lu-setti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

*ART. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 38.** (ex 8. 75.) Villetti, Di Gioia, Papaterra, Grotto, Intini, Boselli, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

*ART. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 39.** (ex 8. 103) Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Titti De Simone, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

*ART. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

**\*8. 86.** (ex\*8. 115.) De Franciscis, Zanella, Cusumano, Boato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\* 8. 40.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) (ex 8. 80.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Bosselli.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\*8. 41.** (ex \*8. 33. e \*8. 140) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, in-

clusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\*8. 42.** (ex \*8. 98.) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Rava.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

**\*8. 43.** (ex \*8. 58.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006.

**\*\*8. 44.** (ex 8. 122.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

*7-quater.* Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006.

**\*\*8. 85.** (ex 8. 04.) Blasi, Giudice, Savo, Verro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 50.000.

**8. 45.** (ex 8. 66.) Ruggeri; Lettieri, Squaglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*

*7-quater.* Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero del-*

*l'Economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2005 — 50 milioni.

**8. 46.** (ex 8. 43.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 98.127;

2006: — 98.127;

2007: — 98.127.

**8. 47.** (ex 8. 36.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Al comma 10, lettera c), primo periodo, dell'articolo 10 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: « di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di Euro 51,65 ad un valore massimo di Euro 516,46 ».

**8. 48.** (ex 8. 48.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28

dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1 dicembre 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 90.000.

**8. 49.** (ex 8. 68.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: « 24 per cento » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese ».

**\*8. 50.** (ex 8. 78.) Di Gioia, Grotto, Papatterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: « 24 per cento » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di

Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese ».

**\*8. 51.** (ex 8. 92) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Colucini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: « 24 per cento » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese ».

**\*8. 52.** (ex 8. 56.) Morgando, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, capo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 14.130.

**8. 53.** (ex 8. 69.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 40 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2005: — 40.000;  
2006: — 40.000;  
2007: — 40.000.

**8. 54.** (ex 8. 108.) Pennacchi, Tocci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta Comunale sugli Immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità d'imposta 2000 e successive.

**8. 55.** (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 8. 116.) Crisci, Mariotti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 alle unioni di comuni è attribuito un contributo di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero del-*

*l'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000.

**8. 56.** (ex 8. 134.) Zorzato, Milanato, Ferro, Fratta Pasini, Campa, Alberto Giorgetti, Peretti, Orsini, Zanetta, Santuzzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 57.** (ex 8. 144 e 8. 145) Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Titti De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Squeglia, Lettieri, Rava.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a

statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006, è autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005, 2006.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri le voci relative agli accantonamenti di tutti i ministeri al netto delle regolazioni debitorie per gli anni 2005-2006-2007.*

**8. 58.** (ex 8. 138.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Ai fini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella. A voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000.

**8. 59.** (ex \*8. 128. e \*8. 18.) Manzini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

**8. 60.** (ex \*8. 39.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**\*8. 61.** (ex 8. 99.) Agostini, Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Rava.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**\*8. 62.** (ex 8. 57.) Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella, Fanfani, Delbono, Realacci, Ruta, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

**\*8. 63.** (ex 8. 79.) Di Gioia, Grotto, Papaterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Sono confermate per l'anno 2005 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'Irpef di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. È garantita agli enti locali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef, in conseguenza di modifiche legislative alle imposte sui redditi che determinino riduzioni del gettito o della base imponibile.

*Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**8. 64.** (ex 8. 61.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misura del 5 per cento.*

**8. 65.** (ex 8. 27.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Dall'anno 2005 la riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'articolo 67, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifica-

zioni ed integrazioni, resta fissata nella misura della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2004, definitivamente determinata per ciascun comune e ciascuna provincia.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misura del 5 per cento.*

**8. 66.** (ex 8. 28.) Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 67.** (ex 8. 76.) Villetti, Di Gioia, Papaterra, Grotto, Intini, Boselli, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 68.** (ex 8. 30.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 69.** (ex 8. 60.) Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella, Fanfani, Del Bosco, Realacci, Ruta, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 70.** (ex 8. 87.) Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-quater.* Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

**\*8. 71.** (ex\*8. 100.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 72.** (ex \*8. 31.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillo, Luigi Pepe, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 74.** (ex 8. 62.) Realacci, Stradiotto, Morgando, Duilio, Fioroni, Luetti, Molinari, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 75.** (ex 8. 86.) Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 76.** (ex 8. 77.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Bosselli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 65.000.

**\*\*8. 77.** (ex\*8. 101.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Zanella, Bielli, Rava.